Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 31 maggio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1965, n. **493.**
Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo dello Stato, di cui alla legge 1° agosto 1959, n. 703, è concesso dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro. Il contributo è elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1965

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 13 maggio 1965, n. **494.**
Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato un contributo complessivo di 150 miliardi di lire così ripartito:

esercizio finanziario 1965 . .	L.	23	miliardi
esercizio finanziario 1966 . .	»	31	miliardi
esercizio finanziario 1967 . .	»	31	miliardi
esercizio finanziario 1968 . .	»	32,5	miliardi
esercizio finanziario 1969 . .	»	32,5	miliardi

Per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 il contributo è di L. 7.500 milioni di lire.

Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sarà versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 2.

Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto periodo finanziario.

All'onere di lire 23 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1965 dall'articolo 1 della presente legge ed a quello di cui all'articolo 2, valutato per l'esercizio finanziario 1965 in lire 2 miliardi, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **495.**

Modificazione di alcune norme del titolo XI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 243 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se la omessa presentazione della dichiarazione riguarda i redditi provenienti da titoli esteri ovvero da titoli circolanti all'estero o da attività commerciali esercitate all'estero o da beni immobili situati all'estero, si applica in ogni caso l'ammenda in misura pari all'ammontare complessivo delle imposte dovute e l'arresto fino a sei mesi ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Se i redditi non compresi nella dichiarazione riguardano fonti indicate nel comma quinto dell'articolo 243 si applica l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 245 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Quando l'infedeltà della dichiarazione concerne i redditi indicati nel quinto comma dell'articolo 243, la sopratassa si applica indipendentemente dal limite del quarto indicato nel comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — REALE — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **496.**

Provvidenze a favore della Scuola nazionale cani guida per ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno finanziario 1966 è concesso un contributo annuo di lire 25 milioni per il funzionamento della Scuola nazionale cani guida, organizzata dalla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi.

Art. 2.

La somma occorrente per il pagamento del contributo di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **497.**

Organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri è fissato in 600 unità, a decorrere dal 1° agosto 1964.

Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge dal 1° agosto 1964 al 31 dicembre 1965, valutabile in lire 600.000.000, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1965, n. **498.**

Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e variate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, 23 ottobre 1960, n. 1239, e 22 novembre 1961, n. 1286, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1964.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 2 miliardi e 860 milioni si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni di pari importo che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

Art. 41.

Soprassoldo per servizio notturno

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 110 per la prima categoria e di lire 65 per la seconda categoria ».

Art. 44.

Indennità di pernottazione

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

Art. 45.

Compenso per assenza dalla residenza

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al macchinista e all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 90 e di lire 82, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore ».

Art. 51.

Indennità di pernottazione

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

Art. 52.

Compenso per assenza dalla residenza

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore:

Capo treno . . . L. 90

Conduttore principale *ad personam*, conduttore, assistente viaggiante e frenatore » 82 ».

Art. 61.

Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto ai lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosità, per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 80 ».

Art. 72.

Rimborsi

E' aggiunto il seguente terzo comma:

« Quando risulti conveniente, il Direttore generale può autorizzare altri compensi per opere di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi dell'Azienda ».

Art. 79.

Indennità di pernottazione

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 110 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo ».

LEGGE 14 maggio 1965, n. **499.**

Nuova assegnazione di fondi all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 1.676.000.000 ripartito in due rate, del rispettivo importo di lire 988.200.000 per l'anno 1964 e di lire 687.800.000 per l'anno 1965, in relazione alle maggiori spese connesse all'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e commercio.

Art. 2.

Alla copertura della spesa relativa all'anno 1964 si provvede, per lire 300 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 688.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere relativo all'anno 1965 di lire 687.800.000 si fa fronte per lire 100.000.000 con pari quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e per lire 587.800.000 con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, riguardante l'istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

AVVISO DI RETTIFICA

Nel titolo e nel quinto capoverso dell'art. 3 della legge 6 marzo 1965, n. 258: « Ratifica ed esecuzione della convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), con Protocolli annessi, firmata a Londra il 29 marzo 1962 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1965, a pagina 13, in luogo di « firmata a Londra il 29 maggio 1962. » e di « quanto a lire 2.400.000 ... » leggasi, rispettivamente, « firmata a Londra il 29 marzo 1962. » e « quanto a lire 2.400.000.000 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Orione ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1935, n. 2346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1936, col quale la nave avviso scorta « Orione » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato che la cennata unità è stata classificata quale « Torpediniera », ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 28 settembre 1938;

Visto lo stato della torpediniera « Orione » e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico

economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3042 datato 23 febbraio 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La torpediniera « Orione », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1965
Registro n. 26 Difesa-Marina, foglio n. 76

(3780)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ugento (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Ugento, al quale la legge assegna venti membri, nessuna delle liste concorrenti otteneva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, pertanto, a determinare in seno al predetto Consiglio la *contrapposizione di vari schieramenti minoritari*, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

In data 12 dicembre 1964 si riuniva per la prima volta il nuovo Consiglio che, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, procedeva all'elezione del sindaco, ma nessuno dei candidati riportava, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti prescritti dall'art. 5, comma terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Per ben cinque volte, poi, il Consiglio veniva riconvocato, ma sempre senza esito, per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, allora, rivolgeva formale invito al sindaco in carica a procedere ad un'ultima e definitiva convocazione del Consiglio, avvertendo i singoli consiglieri che questa aveva luogo per sua espressa richiesta e richiamandone l'attenzione sui provvedimenti di rigore cui l'Organo sarebbe andato incontro, ai sensi di legge, in caso di ulteriore persistenza nella violazione dell'obbligo primario concernente la costituzione degli organi.

Malgrado ciò, la seduta, fissata per il 22 febbraio 1965, riusciva, al pari delle precedenti, infruttuosa per mancanza del *quorum di presenti*; peraltro pur dovendo essa considerarsi, secondo l'espressa avvertenza del prefetto, ultima e definitiva, veniva indetta un'ulteriore convocazione per il 26 stesso mese e, dopo il fallimento di questa, un'altra ancora per il 3 marzo.

Allo scopo di non impedire un eventuale, favorevole esito dell'iniziativa il prefetto riteneva opportuno soprassedere ad un intervento immediato e lasciare, quindi, che ambedue le convocazioni avessero corso, avvertendo tuttavia che ove anche quella per ultimo fissata fosse riuscita infruttuosa egli avrebbe proceduto senz'altro alla sospensione del Consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto l'assenza di oltre la metà dei consiglieri impediva che la seduta avesse luogo.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio non è stato capace, in ben nove sedute, di ottemperare al tassativo obbligo di legge della costituzione degli organi, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la *provvisoria gestione* del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale *di Ugento in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo* prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ugento ed alla nomina di un *commissario straordinario* per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Francesco De Vitis.

Roma, addì 13 maggio 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Ugento non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ugento è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco De Vitis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1965

SARAGAT

TAVIANI

(3782)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste la delibera 11 novembre 1953, n. 183, e la nota 16 marzo 1964, con le quali l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Presta-Mulino Corte-Bagnoli-confine provincia di Caserta »;

Visto il voto 16 febbraio 1965, n. 172, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la detta strada è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Presta-Mulino Corte-Bagnoli-confine provincia di Caserta » in provincia di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « FI.R.S. - Italiana di assicurazioni », con sede in Palermo, ad esercitare le assicurazioni e riassicurazioni contro i danni nei rami cauzioni e credito.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « FI.R.S. - Italiana di assicurazioni », con sede in Palermo, già autorizzata, con decreti dell'Assessore regionale per l'industria e per il commercio n. 1310 del 20 maggio 1961, n. 111 del 12 agosto 1961 e n. 415 dell'8 novembre 1962, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, ad esercitare nella Regione siciliana le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami: cauzioni, credito, furti, guasti alle macchine, responsabilità civile verso i terzi, rischi di impiego, spese legali e peritali ed altri rami danni, ha chiesto di poter estendere l'attività per i rami sopra specificatamente indicati a tutto il territorio della Repubblica;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960 concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, che si è pronunciata in senso favorevole limitatamente ai rami cauzioni e credito;

Decreta:

La Società per azioni « FI.R.S. - Italiana di assicurazioni », con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare in tutto il territorio della Repubblica le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami cauzioni e credito.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1965.

Modifica della denominazione della Strada statale n. 439.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale — ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 — è stata classificata statale, con la denominazione di Strada statale n. 439 « Sarzanese-Valdelsa » la strada: « innesto Strada statale n. 1 a Pietrasanta-Lucca-Bientina-Pontedera-Ponsacco-Massa Marittima-innesto Strada statale n. 1 presso il bivio Rondelli: da km. 6+500 dopo Sterza verso sud, diramazione per Volterra » della lunghezza di km. 189+373;

Vista la lettera 5 aprile 1965, n. 1304, con la quale la Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, premesso che la statale non corre nella valle del fiume Elsa ma, per ben 27 chilometri, in quella del fiume Era, propone, anche al fine di non trarre in errore gli utenti della strada, la rettifica della denominazione;

Considerato che il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 16 marzo 1965, con voto n. 101 ha espresso all'unanimità il parere che la denominazione della strada in parola debba essere rettificata;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento ed occorra di conseguenza rettificare il decreto di statizzazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale citato nelle premesse viene modificato nel senso che la denominazione della Strada statale n. 439 « Sarzanese-Valdelsa » diviene: Strada statale n. 439 « Sarzanese-Valdera ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

(3704)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, approvato con regio decreto 13 aprile 1902; il primo, il secondo e terzo elenco suppletivi approvati rispettivamente coi regi decreti 4 giugno 1914, 16 ottobre 1921 e 17 dicembre 1936; e il decreto presidenziale 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco principale suddetto;

Visti i decreti ministeriali 2 giugno 1943, n. 1908; 3 gennaio 1949, n. 1236; e 5 marzo 1960, n. 7780; coi quali è stata ordinata la pubblicazione rispettivamente degli schemi del quarto, quinto e sesto elenco suppletivo;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli primo e secondo del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del settimo elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di detto elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: MANCINI

Schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Sorgente « Andreoccia »	Fosso Anguillare	Scarlino	La intera portata della sorgente
2	Sorgente « La Fogna »	Id.	Id.	Id.
3	Sorgente « Valle al Confine »	Id.	Id.	Id.
4	Sorgente « La Polla o Viviano »	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente « Sambuca »	Fiume Ente	Arcidosso	Id.
6	Sorgente « Fontanella 1ª e 2ª »	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente « Santa Francesca »	Mare Tirreno	Orbetello	Id.
8	Sorgente « Fonte Lunga »	Id.	Id.	Id.
9	Sorgente « Scorpacciate »	Id.	M. Argentario	Id.
10	Sorgente « Pozzini » e Fosso S. Antonio »	Id.	Id.	La intera portata, dalla sorgente allo sbocco del fosso
11	Sorgente « Acqua Ferrata »	Fosso S. Antonio	Id.	La intera portata della sorgente
12	Sorgente « Casa Landini destra e sinistra »	Mare Tirreno	Id.	Id.
13	Sorgente « Casco della Acqua » e Fosso dei Molini	Id.	Id.	La intera portata, dalla sorgente allo sbocco del fosso
14	Sorgente del Romito o della Madonna e Fosso S. Mamiliano	Fosso dei Molini	Id.	Id.
15	Sorgente « Consani » sotto il piano di campagna	Mare Tirreno	Id.	La intera portata della sorgente
16	Sorgente « Canonica »	Fosso Salica	Grosseto	Id.

Roma, addì 20 maggio 1965

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(3724)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento » che avrà luogo a Torino dal 9 al 12 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 maggio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(3722)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra dei trasporti interni e del magazzinaggio TRAMAG » e nella « II Mostra dei servizi pubblici », in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra dei trasporti interni e del magazzinaggio TRAMAG » e nella « II Mostra dei servizi pubblici » che avranno luogo a Padova dal 3 al 10 ottobre 1965 e dal 20 al 26 ottobre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 maggio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(3723)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Disciplina della importazione dall'Ungheria dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 13 febbraio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965, con la quale furono disposti divieti e restrizioni nell'importazione dei ruminanti, dei suidi e delle relative carni dall'intero territorio della Repubblica Popolare di Ungheria;

Considerato che attualmente il territorio ungherese ad ovest del Danubio è indenne da afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dei ruminanti e dei suidi vivi originari del territorio ungherese ad est del Danubio.

Art. 2.

E' ammessa l'importazione delle carni fresche e congelate degli animali delle suddette specie provenienti dal territorio indicato al precedente art. 1 a condizione che il certificato di origine e di sanità sia integrato dalla dichiarazione che le medesime sono state ricavate da animali indenni da afta epizootica ed abbattuti in macelli nei quali non è stato riscontrato alcun caso di infezione da almeno quattro settimane.

Art. 3.

L'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965, è revocata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 21 maggio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(3868)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Casa provinciale di Napoli della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli ad istituire una scuola convitto per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto in data 20 aprile 1965, n. 300.16.II.51.16 del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione, la Casa provinciale di Napoli della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, una scuola convitto per vigilatrici d'infanzia con sede presso la Casa provinciale medesima.

(3812)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Università di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 2917 in data 12 aprile 1965, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare il Palazzo Vitelli, in Città di Castello, al prezzo di lire 25 milioni.

(3743)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Aldeo Del Vescovo, nato a Marino (Roma) il 26 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3733)

Il dott. Daniele Tognazzi, nato a Grottaferrata (Roma) il 24 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in chimica rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3734)

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

La dottoressa Piera Capra, nata a Bologna il 4 settembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in oculistica conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3727)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1965, sono stati accolti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dai signori Signorini Amadio ed altri, avverso il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1960, con il quale venne imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona del Rio, sita nell'ambito del comune di Mantova.

(3797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1965, il comune di Pompei (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3808)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1965, il comune di Trevi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.734.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3809)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1964, il comune di Montefalcione (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3810)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1964, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3811)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « S.P.A.C.E. », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa edilizia « S.P.A.C.E. », con sede in Cosenza, costituita per rogito Osvaldo Zupi in data 17 febbraio 1947, repertorio 4186, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Pierino Rosa.

(3788)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Manovalanza ferroviaria », con sede in Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Manovalanza ferroviaria », con sede in Pavia, costituita per rogito Rognoni in data 14 dicembre 1945, repertorio 14182, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Angelo Zega.

(3784)

Scioglimento della Società cooperativa « Pro erigendo asilo infantile e ricovero vecchi », con sede in Sorisole - frazione Azzanica (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa « Pro erigendo asilo infantile e ricovero vecchi », con sede in Sorisole - frazione Azzonica (Bergamo), costituita per rogito Mario Piero Paganoni in data 5 aprile 1948, repertorio 1234, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del sig. Agazzi Giuseppe.

(3783)

Scioglimento della Società cooperativa agricola, consumo e lavoro - già « A. Gramsci », con sede in Bisignano (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa agricola, consumo e lavoro - già « A. Gramsci », con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Francesco Iulia in data 24 febbraio 1945, repertorio 13, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Pasquale Magarò.

(3785)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Splendore », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Splendore », con sede in Cosenza, costituita per rogito Ciro Pastore in data 29 ottobre 1953, repertorio 6145, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Pietro Bariatti.

(3787)

Scioglimento della Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Baccinello », con sede in Scansano (Grosseto)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Baccinello », con sede in Scansano (Grosseto), costituita per rogito De Rosa Casali Vittorio in data 11 novembre 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(3789)

Scioglimento della Società cooperativa « Latteria di Castellone di Boiano » ora « Caseificio sociale produttori Monte Matese », con sede in Boiano (Campobasso).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 maggio 1965, la Società cooperativa « Latteria di Castellone di Boiano » ora « Caseificio sociale produttori Monte Matese », con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Armando Savastano in data 12 novembre 1948, repertorio 4061, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Vincenzo Nocera.

(3790)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. - Santa Francesca Cabrini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 maggio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « A.C.L.I. - Santa Francesca Cabrini », con sede in Roma, costituita in data 18 novembre 1963 per atto del notaio dott. Francesco Cavallaro ed è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi, l'ing. Raoul Gentile.

(3813)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, n. 32919/7447, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Teodora, nata in Corato il 27 marzo 1894, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 2360 riportata in catasto alla particella n. 117-*d* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con il n. 252.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32942/7441, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a La Monica Nicola, nato in Corato il 20 agosto 1893, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 400 riportata in catasto alla particella n. 183-*h* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con il n. 345.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32947/7436, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lastella Francesco, nato in Corato il 21 maggio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 395 riportate in catasto alle particelle numeri 316 parte e 89-*d* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 37 e 38.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32914/7452, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lobascio Giuseppa, nata in Corato il 23 marzo 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 630 riportate in catasto alla particella n. 160 parte del foglio di mappa n. 80 ed alla particella n. 92-*d* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 135 e 134.

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1965, n. 32920/7446, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Localzo Savino, nato in Corato il 22 novembre 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 524 riportate in catasto alle particelle numeri 154 parte e 113-*g* del foglio di mappa n. 77 del romune di Corato, e nella planimetria tratturale con i numeri 145 e 146.

(3657)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1965, n. 8586, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1965, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 362, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 maggio 1964 dal geometra del Genio civile Soavi Giulio avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 27528 del 19 ottobre 1965, con il quale venne disposto il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1961.

(3741)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1965, registro n. 12, foglio n. 27, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 21 dicembre 1963, avanzato dall'Opera nazionale invalidi di guerra di Roma, in ordine all'assunzione dell'invalido di guerra La Malda Paolo, per essere stato, detto ricorso, prodotto contro un atto di carattere non definitivo.

(3607)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificato con leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di settecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri:

a) trecentocinquanta posti riservati ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri, allievi carabinieri, carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari) ed ai giovani che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi ed ai giovani che abbiano già prestato o prestino servizio nelle forze armate per servizio di leva;

b) trecentocinquanta posti riservati ai militari effettivi in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri) ed ai carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1966 e avranno durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al corso biennale 1966-1968

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) gli appuntati, i carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari che:

a) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano, come titolo di studio, almeno la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato per avere già prestato servizio di leva, o attualmente alle armi per servizio di leva;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da un maresciallo maggiore carica speciale, competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente decreto, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio nelle forze armate, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di vaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di «non idoneità», anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente n. 1.

Art. 3.

All'accertamento preventivo dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita Commissione che si limiterà all'accertamento dell'esistenza di infermità invalidanti in atto, composta: dal comandante di Corpo — dal quale i militari dipendono — presidente; dal dirigente il servizio sanitario del Corpo stesso, membro e da un ufficiale inferiore dell'Arma, membro e segretario;

b) per i civili, la stessa Commissione presso i comandi di legione territoriale competenti ad istruire le domande di ammissione al concorso. Tale Commissione redigerà verbale individuale integrando il giudizio di idoneità con l'eventuale annotazione di «molta prestanza fisica», per gli effetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

Art. 4.

I concorrenti giudicati «non idonei» dalla suddetta Commissione potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata e gli interessati risultino compresi, in ordine di graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti ad altra visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici (di cui uno, presidente, dirigente il servizio sanitario del Comando generale dell'Arma) e di un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Anche gli altri concorrenti compresi — in ordine di graduatoria — nel numero dei posti messi a concorso, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali in Firenze o al battaglione di Moncalieri, saranno sottoposti a nuova visita da parte del predetto Collegio medico. Per i militari in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio di detto Collegio medico è definitivo e, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 luglio 1965:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartegono;

b) dai civili, al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data della presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

Art. 6.

La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . .
il . . . . domiciliato a (1) . . . .
provincia di . . . . via . . . .
n. . . appartenente al Distretto militare di . . . .
chiede di essere ammesso al concorso per il 1° anno del 19° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio . . . .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 9, comma *d*) del presente decreto, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

. . . .

Firma

. . . . . .

---

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . (indicare il Comando di Corpo).

(2) Depennare le lingue non prescelte.

Art. 7.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1965-1966 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1966, nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda, o comunque presentare entro il termine massimo del 31 agosto 1965 i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui all'art. 2, n. 2, lettera *c*);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto deve essere corredato della dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni suindicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta d'identità in conformità alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. In tal caso i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'art. 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai Comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle forze armate;

e) il nulla osta rilasciato dalla competente capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso alla leva di mare con la classe 1945 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa della chiamata alle armi.

Art. 8.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i rispettivi Comandi di legione dalle ore 8 alle ore 13 del 13 dicembre 1965.

I candidati che secondo le indicazioni del precedente art. 6 avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati e ad una prova orale:

lingua francese: 14 dicembre 1965;

lingue inglese: 15 dicembre 1965;

lingua tedesca: 16 dicembre 1965;

lingua serbo-croata: 17 dicembre 1965.

La prova scritta, su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

Gli elaborati saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9, con l'inclusione dell'insegnante della lingua estera, che si riunirà presso la Scuola sottufficiali.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta di italiano e di lingue estere una votazione non inferiore a 10/20 saranno ammessi a sostenere la prova orale di lingue estere che avrà luogo dinanzi alla Commissione di cui sopra in data da destinarsi.

La prova orale — della durata complessiva di 20 minuti — comprenderà:

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti che nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità saranno assegnati:

1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12/20;

1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15/20;

un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20/20.

Art. 9.

La Commissione prevista dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificati dalla legge 22 novembre 1961, n. 1291, dopo aver provveduto alla revisione dei temi ed assegnato il punto, per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto — espresso in ventesimi — per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè un punto — espresso in ventesimi — soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto, espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere.

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio posseduto;

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

Art. 10.

I concorrenti saranno ammessi alla frequenza del corso — nel numero dei posti disponibili — seguendo l'ordine di graduatoria ed i militari in servizio nell'Arma saranno trasferiti — a domanda — alla Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri).

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri.

Al termine del secondo anno di corso — se idonei — conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

Art. 11.

I concorrenti provenienti dai civili, ammessi a frequentare il corso, avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del sesto mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati, i carabinieri effettivi ed ausiliari conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Gli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati con lo stesso contingente.

Gli allievi carabinieri ausiliari conseguiranno la promozione a carabiniere al compimento del sesto mese dall'arruolamento. I carabinieri e allievi carabinieri ausiliari all'atto dell'ammissione al corso dovranno vincolarsi alla ferma triennale in commutazione di quella di leva.

I carabinieri in congedo ed i giovani alle armi nelle forze armate da più di sei mesi saranno considerati riammessi secondo le norme generali vigenti per le riammissioni.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1966-1967

Art. 12.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente decreto;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio insindacabile dell'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Possono, inoltre, partecipare al concorso i carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma e sempre quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 13.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e diretta al Comando generale dell'Arma, dovrà essere presentata al Comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 luglio 1965.

Art. 14.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma, che dimostri la capacità del candidato di saper esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabilite nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri anno 1946.

Art. 15.

I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema presso i rispettivi comandi di legione dalle ore 8 alle ore 13 dell'8 novembre 1965.

I candidati che secondo le indicazioni del precedente art. 6 avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 9 novembre 1965;
lingua inglese: 10 novembre 1965;
lingua tedesca: 11 novembre 1965;
lingua serbo-croata: 12 novembre 1965.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente art. 8.

Art. 16.

I temi saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi).

La predetta Commissione procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito in base ai seguenti elementi:

1) voto riportato nello svolgimento del tema;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2) del precedente art. 16 la Commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e di argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi) o frazione di punto, da attribuirsi — con i criteri indicati al precedente art. 8 — in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere;

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per « benemerenze d'istituto »;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di « effettivo servizio » compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale « effettivo » anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato. A parità di grado sarà data la

precedenza all'aspirante avente il titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, ed a parità di titolo di studio prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

I dichiarati prescelti — in relazione al numero dei posti disponibili — saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali, *determinanti ai fini dell'ammissione o meno alla frequenza del corso*:

a) cultura generale;

b) istruzioni e regolamenti.

Art. 18.

I dichiarati idonei saranno ammessi alla frequenza del corso — nel numero dei posti disponibili — seguendo l'ordine di graduatoria e saranno trasferiti a domanda alla Scuola sottufficiali in Firenze.

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri ed al termine dello stesso — se idonei — conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

I militari ammogliati — anche se con famiglia in sede — dovranno alloggiare in caserma e consumare il vitto in comune.

Art. 19.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici e per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario;

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1965
Registro n. 38 *Difesa-Esercito, foglio n.* 78

(3617)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 9 aprile 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Modena nell'ordine appresso indicato:

1. Pattaro dott. Giuseppe . punti 96,13 su 132
2. Curzi dott. Dino . » 93,09 »
3. Montino dott. G. Battista . . » 92,31 »
4. Cavallero dott. Camillo . . . » 91,36 »
5. Monti dott. Giuseppe . . . » 90,72 »
6. Norcia dott. Federico » 89,68 »
7. Innocenzi dott. Giulio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 88,50 »
8. Polazzi dott. Tito . . . . . » 88,50 »
9. Caliulo dott. Rosario . . punti 88,04 su 132
10. Ferraro dott. Domenico . . . . » 84,81 »
11. De Lisi dott. Leonardo . . . » 84,36 »
12. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 83,72 »
13. Cappelletti dott. Rocco . . . . » 83,27 »
14. Rago dott. Riccardo . . . . » 81,54 »
15. Montanaro dott. Pierino . . . » 80,81 »
16. Merolli dott. Rocco . . » 80 — »
17. Panza dott. Filomeno Fiore . . » 77,68 »
18. Di Simine dott. Eugenio . . . . » 75,32 »
19. Zuanni dott. Federico . . . . » 73,72 »
20. Graziani dott. Marcello . . . . » 73,63 »
21. Molinari dott. Lodovico . . . . » 73,60 »
22. Caporusso dott. Domenico . . » 72,09 »
23. Mennini dott. Aldo . . . » 67,68 »
24. Frassanito dott. Luciano . . . . » 67,18 »
25. Camassa Gino . . » 63 — »
26. Luciani dott. Antonio » 61 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1965

p. Il Ministro: AMADEI

(3616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica - specializzazioni in microbiologia enologica e in tecnica del freddo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 maggio 1965, nel supplemento n. 13 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, specializzazioni in microbiologia enologica e in tecnica del freddo, indetto con decreto ministeriale 22 novmebre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1964.

(3755)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei segretari contabili, carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 maggio 1965, nel supplemento n. 13 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 5 marzo 1964.

(3756)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sei posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 12 maggio 1965, nel supplemento n. 13 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a sei posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 21 maggio 1964.

(3757)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto, riservato a periti agrari.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/30950 del 15 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo successivo, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 207 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 29 marzo 1965, con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso la sede del Cral dei Monopoli di Stato, via Ascianghi n. 4-6, nei giorni 25 e 26 giugno 1965, con inizio alle ore 8,30.

(3801)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 534 del 15 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1964;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla Prefettura di Imperia, dall'Ordine dei medici di Imperia e dai Comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al concorso in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:

Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo;

Giannoni dott. prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sanremo;

Giampalmo dott. prof. Vittorio, primario medico dello Ospedale civile di Imperia;

Minnioto dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Imperia;

Cassini dott. Ugo, medico condotto titolare di San Remo.

Segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* in Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 19 maggio 1965

Il medico provinciale: TRILLO

(3701)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1909 in data 21 dicembre 1964, col quale, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Bifone Vincenzo ed alla formulazione della nuova graduatoria da parte della Commissione giudicatrice, fu approvata la nuova graduatoria dei veterinari che conseguirono l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 1911 in data 21 dicembre 1964, col quale furono assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori nel predetto concorso:

Vista la nota n. 1294 del 15 aprile 1965, col la quale il presidente del Consorzio veterinario di Contursi-Palomonte-Oliveto Citra ha comunicato che il dott. Sergio Gabellini, nominato veterinario condotto di quel Consorzio non ha assunto servizio nel perentorio termine assegnatogli per cui è da considerarsi rinunciatario al posto;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della predetta condotta, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che immediatamente seguono nella graduatoria il dott. Gabellini;

Considerato che il dott. Riccardo Santalucia, all'uopo interpellato ha dichiarato di accettare la condotta veterinaria del consorzio di Contursi-Palomonte-Oliveto Citra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1963, registro n. 9 Sanità, foglio n. 363;

Visti gli artt. 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità n. 296 del 13 marzo 1958;

A modifica del succitato decreto n. 1911 del 21 dicembre 1964;

Decreta:

Il dott. Riccardo Santalucia, per i motivi di cui in premessa, è dichiarato vincitore del posto di veterinario condotto del Consorzio Contursi-Palomonte-Oliveto Citra.

Il presidente del predetto Consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 20 maggio 1965

(3702) *Il veterinario provinciale*: FERRARA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.